



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENETO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

N°  
1365/04/2021

PRONUNCIATA IL:  
13 luglio 2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
9 novembre 2021

Il Segretario  
Il Collaboratore Tributario  
(Patrizia Franceschin)

riunita con l'intervento dei Signori:

- VALMASSOI GIOVANNI Presidente
- CHINI LEONARDO SEBASTIANO Relatore
- MERCURIO FRANCESCO Giudice
- 
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. [redacted]  
depositato il [redacted]

- avverso la pronuncia sentenza n. 342/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PADOVA  
contro:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

e da

[redacted]

e da

[redacted]

proposto dall'appellante:

[redacted]

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-OP.IMPONIB.

[REDACTED] [REDACTED]  
**APPELLO: A.E. DIR. PROV. PADOVA**

Fatto

La CTP do Padova ha accolto il ricorso proposto dalla [REDACTED] esercente l'attività di produzione di abbigliamento, compensate le spese del giudizio.

La controversia riguarda l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, riguardante Ires, Iva e Irap, originato dalla contestazione di asserito indebito utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per imponibile Iva pari a € 589.242,00 e recupero Iva per € 124.867,48.

L'Agenzia ha inoltre contestato l'inerenza di costi afferenti ad indagini di mercato in paesi esteri per complessivi € 21.196,43, recuperati per la relativa quota di ammortamento del 10%.

L'Ufficio ha accertato che le ditte delle quali la [REDACTED] si serviva per la produzione, erano tutte ditte individuali facenti capo a cittadini di nazionalità cinese ed aventi tutte sede presso immobili di proprietà della [REDACTED] le locatarie corrispondevano il canone mediante compensazione dei propri crediti per le lavorazioni eseguite.


La CTP di Padova ha motivato la sentenza ritenendo che la società abbia *"dato ampia prova contraria ai rilievi indiziari sostenuti dai funzionari accertatori dell'Agenzia delle Entrate per fondare l'atto di recupero imposta"*. La Commissione ha altresì ritenuto che *" l'esistenza di irregolarità fiscale non è una circostanza di per sé sufficiente a sostenere la non operatività delle ditte cinesi "*.

A tali valutazioni si aggiunge l'ordinanza di archiviazione del procedimento emessa dal Tribunale di Padova dove si legge *" la prassi descritta da Agenzia Entrate costituisce fatto notorio ma gli approfondimenti di Agenzia Entrate non dimostrano in alcun modo che Plissè fosse a conoscenza che la reale emittente delle fatture non corrispondeva a quella formale "*

Anche per i costi dei quali l'Ufficio non ha riconosciuto l'inerenza, secondo i primi giudici, il contribuente ha dato dimostrazione della sottesa strategia di espansione in linea con la logica imprenditoriale.

Propone appello l'Agenzia con i seguenti motivi:

- 1) Contraddittorietà e illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente applicato il riparto dell'onere probatorio fra le parti così come stabilito dall'ordinamento in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, confondendo la fattispecie tributaria contesa. Carenza di motivazione in ordine agli elementi di prova posti dall'Ufficio alla base della pretesa tributaria: l'Ufficio ha dimostrato che il personale, i macchinari, l'immobile e i consulenti utilizzati dalle ditte erano sempre gli stessi, di tal che il complesso aziendale non è mai mutato al mutare dei soggetti formalmente titolari dei rapporti commerciali intrattenuti con la società accertata, ed emittenti le fatture contestate.
- 2) Erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della fattispecie tributaria contestata con il primo rilievo: come elencato dall'Ufficio, tutte le ditte emittenti le contestate fatture risultano debtrici fiscali per notevoli importi.



- 3) Illegittimità della sentenza in quanto affetta da vizio motivazionale in ordine alla valutazione dei provvedimenti emessi dal giudice penale: appare evidente come i giudici di primo grado abbiano soltanto apparentemente motivato il loro pedissequo uniformarsi all'archiviazione del procedimento penale, giacché, tolto l'estratto di tre righe dall'ordinanza di archiviazione, nulla hanno vagliato da quel procedimento.
- 4) Erroneità e carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al secondo rilievo contenuto nell'avviso di accertamento: la rete commerciale riferita alle contestate consulenze risultava già da tempo consolidata dimostrando l'inutilità e la non inerenza delle spese in contestazione.

Chiede la riforma della sentenza con la vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituisce e controdeduce la società contribuente insistendo sui motivi del proprio ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo la conferma della sentenza con vittoria delle spese.


OSSERVA

L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento.

Per quanto riguarda il primo motivo di appello, questo Collegio concorda con quanto espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in tema di riparto dell'onere probatorio; tale impostazione è perfettamente aderente all'orientamento della Suprema Corte, come conferma la recentissima sentenza della Cassazione 13 febbraio 2020, n. 3575: *"in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, con la sentenza n. 9851 del 10/04/2018 (seguita da molte altre), ha affermato, in piena aderenza ai principi affermati ripetutamente dalla Corte di Giustizia (v., tra le varie, Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14) che: a. l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carousel, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta"*. Il motivo non merita accoglimento.

Anche il secondo motivo di impugnazione circa la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'esistenza di un accordo simulatorio, non merita accoglimento. Il Giudice di prime, in cure ha rilevato, che *detto accordo è essenziale per provare l'interposizione fittizia ("l'accusa di interposizione fittizia presuppone la prova di un accordo simulatorio e l'identificazione di un soggetto terzo, parte dell'accordo")*; in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza 21.10.2020, n. 22885 ove si legge che: *"l'indetraibilità dell'IVA non è più legata alla consapevolezza della frode (...), ma alla prova della interposizione"*. Tale accordo simulatorio - ovvero della volontà di interporre fittiziamente uno o più soggetti - che avrebbe coinvolto (committente), tal sig. (reale prestatore dei servizi) e le ditte individuali cinesi (soggetti interposti), resta non provato; e l'onere di provare tale accordo grava sull'Ufficio.

Il terzo motivo di impugnazione, concernente il vizio motivazionale della sentenza in relazione alla presunta acquiescenza dei primi Giudici all'archiviazione del procedimento penale, non merita accoglimento. Questo Collegio prende atto che, sulla base agli elementi probatori comprendenti anche numerose dichiarazioni di collaboratori e fornitori, nella propria richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero ha dichiarato che *"non vi è dubbio che le prestazioni indicate nelle fatture in considerazione vengono effettivamente effettuate dai soggetti di volta in volta emesse"*. È



evidente che tale inequivoca affermazione, pur nel rispetto del principio di separazione dei processi, consente a questo Collegio di confermare l'effettività delle operazioni fatturate.

Sul quarto motivo di appello, relativo alla contestata inerenza di costi, questo Collegio ritiene, sulla base della copiosa documentazione prodotta dall'appellata, sufficientemente dimostrato che, con gli investimenti in contestazione la [REDACTED] abbia conseguito significativi incrementi di fatturato, soprattutto sul mercato Russo; fatto, quest'ultimo, non contestato dall'Ufficio. Anche questo motivo va conseguentemente rigettato.

Sulla base delle suddette osservazioni, l'appello dell'Ufficio va respinto e va confermata la sentenza impugnata.


La particolare complessità della materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

**PQM**

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Venezia-Mestre 13 luglio 2021

Il Relatore-est.



Il Presidente

